



PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI



REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO ED IL MUNIZIONAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE, AI QUALI È CONFERITA LA QUALITÀ DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA

ADOTTATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE

INDICE



TITOLO I – GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Disposizioni Generali	pag. 3
Art. 2 - Tipo di armi in dotazione per difesa personale	pag. 3
Art. 3 - Tipo di armi in dotazione per i compiti di istituto di cui alla Legge 11 Febbraio 1992, n. 157	pag. 3
Art. 4 - Numero di armi in dotazione di cui all'art. 2 per difesa personale e relativo munizionamento	pag. 4

TITOLO II – DELLE ARMI

Art. 5 - Modalità di porto dell'arma di cui all'art. 2 per difesa personale	pag. 4
Art. 6 - Provvedimento di assegnazione in via continuativa delle armi di cui all'art.2 per difesa personale	pag. 5
Art. 7 - Provvedimento di assegnazione in via non continuativa delle armi di cui all'art.3 per compiti di istituto	pag. 5
Art. 8 - Prelevamento e versamento delle armi per difesa personale assegnate in via continuativa	pag. 5
Art. 9 - Esenzione dal porto	pag. 6

TITOLO III – TENUTA E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 10 - Prelevamento e versamento delle armi per i compiti di istituto	pag. 6
Art. 11 - Servizi di collegamento e di rappresentanza	pag. 6
Art. 12 - Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto o per interventi di polizia	pag. 7
Art. 13 - Doveri dell'assegnatario	pag. 7

TITOLO IV – MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE ARMI

Art. 14 - Armadi e casseforti in cui sono conservate le armi e le munizioni	pag. 8
Art. 15 - Consegnatari delle armi, delle munizioni, degli armadi e casseforti in cui sono conservate le armi e munizioni	pag. 8
Art. 16 - Registri obbligatori	pag. 8
Art. 17 - Controllo e sorveglianza	pag. 9

TITOLO V - ADDESTRAMENTO

Art. 18 - Addestramento al maneggio delle armi	pag. 9
--	--------

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Disposizioni finali	pag. 9
Art. 20 - Entrata in vigore e pubblicazione	pag. 9

TITOLO I – GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI



Art.1 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con le medesime dagli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni. Esso viene redatto ai sensi della Legge 7 Marzo 1986, n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale" e del Decreto del Ministero dell'Interno 4 Marzo 1987, n. 145 "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza".
2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza. L'armamento in dotazione agli addetti di Polizia Provinciale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale e dei compiti istituzionali.
3. Qualsiasi comportamento colposo o doloso in violazione al presente Regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze penali, comporta di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.


Art. 2 - Tipo di armi in dotazione per difesa personale

1. Il personale del Corpo di Polizia Provinciale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 65/86 e dell'art.24 del Regolamento di Polizia Provinciale, è dotato per la difesa personale di arma a canna corta, pistola semiautomatica, calibro 9 x 21.

Art.3 - Tipo di armi in dotazione per i compiti di istituto di cui alla Legge 11 Febbraio 1992, n. 157

1. Il personale del Corpo di Polizia Provinciale, cui è riconosciuta ai sensi dell'art. 27 lettera a) della Legge 11 Febbraio 1992, n. 157, la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 65/86, è inoltre dotato delle armi da caccia di cui all'articolo 13 della predetta Legge n. 157/92, per i compiti di istituto nell'ambito dell'applicazione delle norme nazionali e regionali regolanti l'attività venatoria.
2. Il personale indicato al comma 1 può portare, soltanto durante il servizio, nell'ambito del territorio provinciale, nei luoghi nei quali è comandato a prestare servizio nonché, su espressa autorizzazione del Comandante del Corpo, in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno, comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa per i compiti di istituto:
 - a) fucile con canna ad anima liscia, semiautomatico, di calibro consentito;
 - b) fucile con canna ad anima rigata, a ripetizione semiautomatico, di calibro

- consentito;
- c) carabina calibro 22;
- d) arma con proiettili a narcotico;



Art.4 - Numero di armi in dotazione di cui all'art. 2 per difesa personale e relativo munizionamento

1. Il numero complessivo delle armi e delle relative munizioni, di cui all'art.2, in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato del 5% come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'art. 8.
2. Ad ogni addetto, per difesa personale, è assegnata un'arma a canna corta individuata all'art. 2, corredata da un caricatore di riserva e da un totale di 30 cartucce.
3. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo, devono essere sostituite in tutti i casi nei quali siano state sottoposte a condizioni che ne possano pregiudicare l'efficienza (immersione, gelo, ecc.).
Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento. Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite nei casi in cui venga accertata la loro inefficienza. Le stesse sono usate per tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito.
4. Il Presidente della Provincia o suo delegato denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

TITOLO II – DELLE ARMI

Art.5 - Modalità di porto dell'arma di cui all'art. 2 per difesa personale

1. Il personale del Corpo di Polizia Provinciale porta le armi a canna corta di cui all'art.2 esclusivamente sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve indossare, di norma, l'uniforme;
 - b) deve portare l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui sia autorizzato dal Comandante a prestare servizio in abiti borghesi, deve portare l'arma in modo non visibile.
3. Il Comandante, nonché il personale autorizzato dal Comandante medesimo, può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.
4. Il personale che svolge permanentemente servizio interno è esentato dall'obbligo di portare la fondina esterna, ma ha l'obbligo di tenere l'arma in immediata disponibilità.

Art.6 - Provvedimento di assegnazione in via continuativa delle armi di cui all'art.2 per difesa personale

1. L'assegnazione, in via continuativa, al personale del Corpo di Polizia Provinciale, dell'arma per difesa personale è disposta annualmente con provvedimento dirigenziale del Comandante, su delega del Presidente della Provincia, come disposto dall'art.25 comma 1 del Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Barletta-Andria-Trani.
2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è comunicato al Prefetto.
3. Il personale del Corpo, a cui è stata assegnata l'arma in via continuativa, con domicilio nel territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani, può custodire l'arma di ordinanza presso il proprio domicilio e portarla anche fuori del servizio nel territorio provinciale.
4. Il personale di cui sopra, con domicilio in province limitrofe, può custodire l'arma di ordinanza presso il proprio domicilio e portarla al seguito con le relative munizioni in dotazione nel percorso per recarsi nella sede di servizio e viceversa; può altresì portare l'arma anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani.
5. Il personale, a cui è stata assegnata l'arma in via continuativa, deve comunicare tempestivamente al Comandante qualsiasi variazione, anche temporanea, del proprio domicilio.
6. Nei casi previsti dal precedente comma, il Comandante provvede ad informare il Presidente ed il Prefetto competente per territorio.
7. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione degli addetti al Corpo che gli stessi sono tenuti a portare sempre con sé.

Art.7 - Provvedimento di assegnazione in via non continuativa delle armi di cui all'art.3 per compiti di istituto

1. L'assegnazione in via non continuativa al personale del Corpo, delle armi previste all'art.3 per i compiti di istituto è disposta con provvedimento del Comandante.

Art.8 - Prelevamento e versamento delle armi per difesa personale assegnate in via continuativa

1. l'arma per difesa personale assegnata in via continuativa ai sensi dell'art.6 è prelevata dall'ufficio competente del Corpo.
2. L'arma deve essere immediatamente versata all'ufficio predetto:
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione di cui all'art.6;
 - b) quando siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinano

- l'assegnazione;
- c) durante rilevanti periodi di congedo ordinario e straordinario;
 - d) durante il periodo di aspettativa;
 - e) quando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - f) all'atto di cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - g) tutte le volte in cui il versamento sia disposto con provvedimento motivato del Presidente, del Dirigente Comandante da egli delegato o del Prefetto.



3. Il Comandante, o in caso di urgenza anche i responsabili dei nuclei, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Presidente.
4. Ogni appartenente al Corpo al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma in dotazione, non può essere adibito a servizi di guardia armata a sedi o palazzi, nè a quelli di intervento esterno per l'attività venatoria, ambientale e stradale, con esclusione degli altri servizi ordinari.

Art.9 - Esenzione dal porto

1. Con provvedimento motivato del Comandante possono essere esonerati dal porto delle armi quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore.
2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani ecc.) le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.

TITOLO III – TENUTA E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 10 - Prelevamento e versamento delle armi per i compiti di istituto

1. L'arma assegnata in via non continuativa per i compiti di istituto, ai sensi dell'art.7, è prelevata all'inizio del servizio presso il competente ufficio del Corpo e allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo, salvo diverse disposizioni del Comandante.
2. Delle suddette assegnazioni dovrà essere tenuta nota nell'apposito registro di carico e scarico, di cui all'art. 15, custodito nell'ufficio del Corpo.

Art. 11 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio provinciale sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, agli addetti della Polizia Provinciale cui l'arma è stata assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nelle province in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art.12 - Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto o per interventi di polizia

1. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza, per soccorso in caso di calamità e disastri, per contingenze eccezionali o temporanee, ovvero per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia in particolari occasioni, sono effettuati con le armi in dotazione.
2. Nei casi previsti dall'art.11 e dal precedente comma, il Presidente dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente dei contingenti tenuti a prestare servizio e della presumibile durata della missione.
3. Le operazioni di polizia esterne al territorio provinciale, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse anche con l'arma in dotazione esclusivamente in caso di necessità, dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio della provincia di Barletta - Andria - Trani.
4. Sono altresì prestati con armi, i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Sato, previsti dall'art.3 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

Art. 13 – Doveri dell'assegnatario

1. Il personale del Corpo cui è stata assegnata l'arma ai sensi degli artt. 6 e 7 deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - d) applicare sempre ed ovunque le norme di sicurezza previste dal maneggio delle armi;
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni di tiro.
2. Ai fini del comma precedente, dovrà in particolare:
 - a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con colleghi che con estranei;
 - b) negli uffici, l'arma dovrà essere tenuta con la sicura inserita e priva della cartuccia nella camera di scoppio ancorchè con caricatore inserito;
 - c) nell'abitazione, l'arma deve essere riposta in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di tutti, in particolare dei minori;
 - d) evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - e) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza;
 - f) segnalare immediatamente al Comandante qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni di tiro;
 - g) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni.



Art. 14 – Armadi e casseforti in cui sono conservate le armi e le munizioni

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi e/o casseforti in metallo corazzato, chiusi a chiave con serratura di sicurezza.
2. Le munizioni sono conservate in armadi e/o casseforti distinti da quelle delle armi, ma di uguali caratteristiche.
3. Gli armadi e le casseforti sono sistemati nei locali, interni agli edifici provinciali, utilizzati dal Corpo di Polizia Provinciale.
4. Il Comandante individua il personale a cui affidare le chiavi di accesso agli armadi e alle casseforti, in cui sono custodite le armi e le munizioni.
5. Copia di riserva di tutte le chiavi, chiusa in busta sigillata e controfirmata dal Comandante, è conservata a cura dello stesso in cassaforte o armadio corazzato.

Art. 15 – Consegnatari delle armi, delle munizioni, degli armadi e casseforti in cui sono conservate le armi e munizioni

1. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, degli armadi e casseforti sono svolte dal personale individuato dal Comandante a norma dell'art. 14, comma 4, il quale dovrà sovrintendere a tutte le operazioni relative ad armi e munizioni.
2. Il consegnatario delle armi, delle munizioni, degli armadi e delle casseforti cura con la massima diligenza:
 - a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi avuti in consegna ai sensi degli articoli precedenti;
 - b) l'effettuazione di controlli periodici per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico. L'esito dei controlli è riportato in apposito modulo;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione.

Art. 16 – Registri obbligatori

1. L'Armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.
2. L'armeria è dotata altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale per:
 - a) le ispezioni settimanali e mensili;
 - b) le riparazioni delle armi;

c) i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi;



3. I registri previsti dal presente articolo, a cura del responsabile dell'armeria, devono essere preventivamente numerati e vidimati con le modalità di cui all'art. 14, commi 5 e 6, del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145; su detti registri non possono farsi cancellazioni e gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.

Art. 17 – Controllo e sorveglianza

1. Le visite di controllo ed ispezioni interne periodiche sono disposte dal Presidente o dal Comandante del Corpo delegato.

TITOLO V - ADDESTRAMENTO

Art. 18 – Addestramento al maneggio delle armi

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato.
2. Il Comandante ha la facoltà di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, hanno facoltà, se in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, e con l'arma assegnata in via continuativa, di recarsi al poligono di cui al comma 1, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio.
4. Nei casi di cui al comma 3, le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata come svolta fuori orario di lavoro.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 Marzo 1986, n.65, del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, del D.M. 18 Agosto 1989, n. 341, della Legge 18 Aprile 1975, n.110 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 19 Giugno 1931, n.773, ed ogni altra disposizione vigente che regola appositamente la materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente.

2. Copia conforme dello stesso viene inviata al Sig. Prefetto di Barletta-Andria-Trani ai sensi dell'art. 2 comma 2, del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, e al Ministero dell'Interno, per il tramite del commissario di Governo, ai sensi dell'art.11 della legge 7 Marzo 1986,n. 65.

A handwritten signature in black ink, consisting of a single, fluid, cursive stroke that forms a loop and ends with a short tail.